



COMUNE DI SADALI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Bando
per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L.
431/1998, art. 11
Annualità 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E SOCIALE

RICHIAMATA la legge n. 431 del 9 Dicembre 1998 ed in particolare l'art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;

VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 37/40 del 09.09.2021 contenente i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi in oggetto per l'anno 2021;

RENDE NOTO

che ai sensi della Legge 431/1998, art. 11 comma 3, è indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria ai fini della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno **2021**.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Sadali al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Sadali e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva; l'alloggio deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente;
- la locazione deve sussistere al momento della presentazione della richiesta;
- la locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
- requisiti reddituali di cui al successivo art. 3.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e devono permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto." Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la

quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Art. 2

Esclusioni dal bando di partecipazione

Sono esclusi dai contributi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (villa), A/9 (castelli);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/98 in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- gli assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

Art. 3

Requisiti reddituali

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ **13.392,00**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € **14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
- Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare **uguale o inferiore ad € 35.000**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art.4

Modalità di determinazione della misura del contributo

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.
- Fascia Covid: : l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo fascia A:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

pertanto: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74 .

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo fascia B e Covid :

ISEE del nucleo familiare = € 14.000,00;

canone annuo effettivo = € 5.880,00;

canone sopportabile = € 14.000,00 x 24% = € 3.360,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

pertanto: ammontare del contributo = € 5.880,00 - € 3.360,00 = € 2.520,00 > € 2.320,00, pertanto il contributo concedibile è il seguente: € 2.320,00 .

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A, B e Covid dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2021. Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Per esempio, nel caso di un contratto d'affitto che per l'anno 2021 comprende i mesi da gennaio a novembre (undici mesi), il canone annuo sarà pari alla somma delle undici mensilità. Il contributo annuo (Ca) sarà calcolato come sopra descritto in base alla fascia reddituale. Il contributo mensile (Cm) si otterrà dividendo il contributo annuo per undici.

Art. 5

Graduatoria

Il Responsabile dell'Area, procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto **escluse**.

Ultimata l'istruttoria si procederà alla formulazione di *due distinte graduatorie* dei beneficiari (*una per la fascia A ed una per la fascia B*), con la determinazione dei contributi massimi attribuibili a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo.

Art. 6

Modalità erogazione fondo

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo di cui al precedente articolo, a seguito di accreditamento del relativo finanziamento.

Se il finanziamento non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione e dallo Stato.

Il Comune predisporrà la graduatoria dei beneficiari ed effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 7

Termini di presentazione della domanda

Il termine per la presentazione delle domande scade il **28 DICEMBRE 2021**.

Art. 8

Documentazione da allegare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I richiedenti dovranno allegare all'istanza la seguente documentazione:

- Copia fotostatica del contratto di locazione dell'immobile;
- Copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto. (Mod. F23);
- Copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone alla data di presentazione dell'istanza **(Gennaio – novembre 2021)**. In alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, è ammessa dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per il periodo in questione allegando fotocopia del documento di identità di chi firma per quietanza.
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- Solo per i cittadini extracomunitari - copia fotostatica della permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.lgs. n° 286/98;
- **ISEE 2021;**

Art. 9

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, disponibili presso:

- Sito Internet del Comune di Sadali: www.comune.sadali.ca.it;

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete di tutta la documentazione indicata all'art. 8 del presente bando, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico o per pec: protocollo@pec.comune.sadali.nu.it entro e non oltre il giorno **28 DICEMBRE 2021**.

Art. 10

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria, inoltre l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 11

Trattamento dei dati sensibile e giudiziari

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che:

- a) i dati forniti verranno trattati per la determinazione dell'entità dell'eventuale contributo;
- b) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;

- c) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'esclusione dalla graduatoria;
- d) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente la formazione delle graduatorie per l'assegnazione del contributo integrativo per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'ente implicato nel procedimento;
 - altri soggetti della pubblica Amministrazione.

Sadali 07.12.2021

La Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to dott.ssa Linda Lapillo